

Causa T-53/02

Ricosmos BV contro Commissione delle Comunità europee

«Diritto doganale — Operazione di transito comunitario esterno relativo a sigarette — Frode — Domanda di sgravio di dazi all'importazione — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Clausola di equità — Rispetto dei termini — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità — Nozione di manifesta negligenza»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 settembre 2005 II - 3179

Massime della sentenza

1. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di rimborso — Insufficienza degli elementi di informazione forniti dall'autorità nazionale — Richiesta di elementi complementari — Termine applicabile alla decisione della Commissione — Possibilità per il richiedente di ritenere accettata la domanda per il solo fatto che è scaduto il termine — Insussistenza*

[Regolamento (CE) della Commissione n. 2454/93, art. 907]

2. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di rimborso — Insufficienza degli elementi di informazione forniti dall'autorità nazionale — Richiesta di elementi complementari — Obbligo della Commissione d'informare immediatamente il richiedente — Insussistenza*
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 905, n. 2, e 906 bis)
3. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di rimborso — Comunicazione delle obiezioni al richiedente — Accesso ai documenti — Portata*
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 906 bis)
4. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Clausola di equità istituita dall'art. 905 del regolamento n. 2454/93 — Portata — Potere decisionale della Commissione — Modalità di esercizio*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905]
5. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione — Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di rimborso — Decisione della Commissione che non tiene conto dell'entità del danno economico provocato all'operatore — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza*
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93)
6. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione — Art. 239 del codice doganale comunitario — Clausola di equità istituita dall'art. 905 del regolamento n. 2454/93 — Portata — Competenza della Commissione — Limiti — Applicazione del diritto doganale sostanziale — Competenza esclusiva delle autorità nazionali*
(Art. 234 CE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

1. L'art. 907, secondo comma, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, stabilisce che, nell'ambito di un procedimento riguar-

dante il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, la decisione della Commissione sul rimborso o sullo sgravio deve essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della stessa, della pratica

relativa alla domanda di sgravio e che, quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio di tale richiesta da parte della Commissione e la data in cui ad essa perviene la risposta delle autorità nazionali.

Poiché il termine di cui dispone la Commissione può essere così prorogato, colui che chiede lo sgravio non può avere la garanzia, a causa della mera scadenza del termine di nove mesi, che la sua domanda di sgravio sia stata accolta, quand'anche non sia stato informato della proroga del detto termine.

(v. punti 54-55)

2. La normativa doganale non prevede che, nell'ambito di un procedimento riguardante il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, l'interessato debba essere immediatamente informato della presentazione da parte della Commissione di richieste di elementi d'informazione complementari alle autorità nazionali, ai sensi dell'art. 905, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regola-

mento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, nonché delle risposte fornite da tali autorità, né che gli si debba comunicare immediatamente il contenuto di tali scambi.

Infatti, ai sensi dell'art. 906 bis del regolamento di applicazione, è solo nel momento in cui, dopo il suo esame della domanda di sgravio, la Commissione è giunta ad una conclusione preliminare negativa riguardo alla stessa che essa deve comunicare al richiedente le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano tali obiezioni.

Del pari, l'art. 905, n. 2, primo comma, del regolamento di applicazione, che prevede che la pratica trasmessa alla Commissione dalle autorità nazionali debba, in particolare, contenere una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, in cui si attesti che questi ha potuto prendere conoscenza della pratica e si indichi o che egli non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi, non mira a garantire che l'operatore economico che chiede lo sgravio, e che non è stato necessariamente coinvolto in sede di istruzione della pratica da parte

delle competenti autorità nazionali, possa avvalersi efficacemente del suo diritto di essere sentito nel corso della prima fase del procedimento amministrativo, quella che si svolge a livello nazionale.

rimborso e, a tale scopo, essa deve fornirgli perlomeno un elenco esaustivo dei documenti non riservati del fascicolo contenente informazioni sufficientemente precise per permettere al richiedente di determinare, con cognizione di causa, se i documenti indicati possano essergli utili.

(v. punti 61-63)

(v. punti 72, 74)

3. In forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, non può spettare alla sola Commissione decidere, nell'ambito di un procedimento riguardante il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, quali siano i documenti utili all'interessato ai fini della detta procedura e ai quali egli deve poter accedere, ai sensi dell'art. 906 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, laddove la Commissione abbia l'intenzione di adottare una decisione sfavorevole a tale parte e comunichi a quest'ultima le sue intenzioni.
4. L'art. 905 del regolamento del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, disposizione che precisa e amplia la norma riguardante il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione contenuta all'art. 239 del codice doganale, costituisce una clausola generale di equità intesa, in particolare, ad abbracciare situazioni eccezionali che, per loro stessa natura, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste agli artt. 900-904 del regolamento di applicazione. Il rimborso dei dazi all'importazione è subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative, vale a dire anzitutto all'esistenza di una situazione particolare e poi all'assenza di negligenza manifesta e di manovre fraudolente da parte dell'interessato. Inoltre, deve sussistere un nesso tra la negligenza contestata all'operatore e la situazione particolare

La Commissione, al momento della trasmissione delle sue obiezioni, deve quindi dare al richiedente la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti che possano rilevare ai fini della sua domanda di sgravio o di

constatata. Non è tuttavia necessario che la situazione particolare sia la conseguenza diretta e immediata della negligenza dell'interessato. Al riguardo è sufficiente che la negligenza abbia contribuito o agevolato la sottrazione di una merce al controllo doganale.

Allorché adotta una decisione in applicazione di tale clausola generale di equità, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Inoltre, poiché il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un'eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente.

delle merci oggetto delle operazioni di transito comunitario in questione, in particolare all'ammontare dei dazi e delle imposte che gravano su tali merci. Il fatto che l'importo richiesto a titolo di dazi all'importazione sia rilevante rientra nel novero dei rischi professionali ai quali si espone l'operatore economico. Pertanto, la rilevanza di tale obbligazione per la quale è chiesto lo sgravio non è, di per sé, un elemento atto a variare la valutazione delle condizioni alle quali è subordinato tale sgravio.

(v. punto 161)

(v. punti 103, 150, 154)

5. Nell'ambito di un procedimento riguardante il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, la Commissione non viola il principio di proporzionalità non tenendo conto, in sede di esame della domanda di sgravio, della rilevanza del danno economico che la decisione di rigetto arrecherebbe all'operatore economico interessato. L'importo dell'obbligazione doganale imposta ad un operatore è, infatti, connesso all'importanza economica
6. Le disposizioni dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, e dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale, hanno come solo obiettivo quello di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari e in mancanza di manifesta negligenza o di frode, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei dazi da essi dovuti, e non quello di permettere di contestare il principio stesso dell'esigibilità dell'obbligazione doganale. La determinazione dell'esistenza e dell'importo esatto dell'obbligazione rientra, infatti, nella competenza delle autorità nazionali. Orbene,

le istanze rivolte alla Commissione in forza delle disposizioni summenzionate non riguardano la questione se le disposizioni di diritto doganale sostanziale siano state correttamente applicate dalle autorità doganali nazionali. Le decisioni adottate da tali autorità possono essere impugnate dinanzi ai giudici

nazionali, ferma restando per questi ultimi la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell'art. 234 CE.

(v. punto 165)